SENTENZA DELLA CORTE
DEL 17 GIUGNO 1975 [1]

Pastificio Triestino
contro Amministrazione delle finanze dello Stato
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal pretore di Trieste)

Causa 93-74

Massime

1. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Politica congiunturale — — Oscillazione delle monete — Importi compensativi monetari — Prodotti derivati — Onere all'importazione da paesi terzi — Nozione*
 (Regolamento del Consiglio n. 974/71, art. 4 bis, n. 2)

2. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Politica congiunturale — Oscillazione delle monete — Prodotti di base — Prelievo pari a zero — Prodotti derivati — Importi compensativi all'esportazione — Inesistenza*
 (Regolamento del Consiglio n. 974/71, art. 4 bis, n. 2)

1. L'onere gravante sulle importazioni da paesi terzi, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71, modificato dal regolamento n. 509/73, è costituito — per i prodotti contemplati dalla lettera b) dell'art. 1, n. 2, del suddetto regolamento, il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono previsti interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli — dal solo elemento mobile, inteso a compensare la differenza di prezzo dei prodotti di base.

2. Quando il prelievo sui prodotti agricoli di base è pari a zero, non può essere riscosso alcun importo compensativo all'esportazione dei prodotti derivati.

Nel procedimento 93-74,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal pretore di Trieste, nell'ambito di un procedimento di ingiunzione dinanzi ad esso promosso dal

1 — Lingua processuale: l'italiano.

PASTIFICIO TRIESTINO

contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4 bis, n. 2, 1° comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106, del 12 maggio 1971, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509 (GU n. L 50 del 23 febbraio 1973, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen e A. O'Keeffe (relatore), giudici;

avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE si possono così riassumere:

I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

Il regolamento n. 974/71 autorizza gli Stati membri, i quali ammettono che la propria moneta sia quotata all'esportazione secondo un tasso di cambio superiore al limite di oscillazione previsto dagli accordi internazionali, ad applicare alle operazioni di import — export un sistema di importi compensativi.

A norma dell'art. 1, n. 2, di tale regolamento, gli importi compensativi si applicano:

«a) ai prodotti per i quali sono previste misure di intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;

b) ai prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lettera a) e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati, o sono disciplinati da una regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 235 del trattato.»

A termini dell'ultimo considerando dello stesso regolamento, «gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure di intervento», e vanno applicati «solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà.»

Per quanto riguarda il metodo di calcolo degli importi compensativi, l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71 dispone che per i prodotti per i quali non sono previste misure di intervento — cioè per i prodotti trasformati — tali importi sono pari all'incidenza, sul loro prezzo, dell' importo di compensazione gravante sul prodotto di base.

Il regolamento n. 509/73 ha integrato il regolamento n. 974/71 con l'articolo 4 bis secondo il quale, negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi, «gli importi di compensazione applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi».

Il regolamento della Commissione 31 luglio 1973, n. 2102 (GU n. L 213 del 1° agosto 1973, pag. 1) ha fissato, nell'allegato VIII, a 3 365 lire il quintale l'importo compensativo da applicare, con decorrenza 1° agosto 1973, all'esportazione di pasta alimentare a base di semola di grano duro di produzione italiana (voce doganale 19.03).

Il 6 agosto 1973, la società Pastificio Triestino, con sede a Trieste — ricorrente nella causa principale —, esportava nella Repubblica federale di Germania 202,05 quintali di pasta alimentare a base di semola di grano duro.

L'amministrazione doganale gravava tale esportazione di importi compensativi per complessive 679 940 lire.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento esattivo, in forza dell'art. 4 bis del regolamento n. 974/71 (aggiunto col regolamento n. 509/73) il quale disponeva che i suddetti importi compensativi non avrebbero dovuto essere applicati, giacché il regolamento 3 agosto 1973, n. 2134 (GU n. L 216 del 4 agosto 1973, pag. 1) ha fissato a zero il prelievo sul grano duro per il periodo in causa (4-7 agosto 1973), la ricorrente presentava al pretore di Trieste un'istanza di decreto ingiuntivo al fine di ottenere il rimborso della somma versata.

Il pretore di Trieste, ritenendo indispensabile risolvere anzitutto talune questioni di diritto comunitario, con ordinanza 7 dicembre 1974 ha sospeso il procedimento ed ha presentato alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'onere all'importazione ai fini dell' applicazione dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 509/73 debba essere considerato, per le paste alimentari, come costituito dal solo elemento mobile oppure anche da tale elemento mobile più l'elemento fisso, entrambi previsti dal regolamento n. 160/66.

2. Nel caso in cui l'onere all'importazione, di cui sopra al punto 1), fosse costituito dal solo elemento mobile, se l'Italia poteva legittimamente applicare l'importo compensativo monetario previsto dai regolamenti 974/71, 648/73 e 1463/73 consistente nella riscossione di 3 365 lire per quintale di prodotto (cfr. regolamento n. 2102/73 CEE, allegato VIII, voce 19.03) all'esportazione di paste alimentari verso paesi membri e verso paesi terzi effettuata nel periodo in cui i prelievi sul prodotto agricolo di base — grano duro — (rappresentanti l'elemento mobile relativamente alle paste alimentari) erano uguali a zero. In ogni caso, qualora il prelievo all' importazione sul prodotto agricolo di base fosse maggiore di zero, se l'im-

porto compensativo monetario all' esportazione possa essere superiore a detto prelievo.

Il provvedimento di rinvio è stato registrato in cancelleria il 13 dicembre 1974.

La ricorrente nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

a) Sulla prima questione

Secondo la *Commissione* nella presente causa è assente qualsiasi fatto nuovo che giustifichi un riesame del problema già risolto dalla Corte, nella sentenza 12 novembre 1974 (Raccolta 1974, pag. 1217) pronunziata nella causa 34-74 (Société Roquette Frères c. Stato francese) in questi termini:

«l'onere gravante sulle importazioni da paesi terzi, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71, modificato dal regolamento n. 509/73, è costituito — per i prodotti contemplati dalla lettera b) dell'art. 1, n. 2, del suddetto regolamento n. 974/71, il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono previsti interventi nell'ambito della organizzazione comune dei mercati agricoli — dal solo elemento mobile, inteso a compensare la differenza di prezzo dei prodotti di base.»

La *ricorrente nella causa principale* sostiene che tale sentenza corrobora quanto essa sostiene, cioè che l'onere gravante sull'importazione, di cui all'art. 4 bis, modificato dal regolamento n. 509/73, va riferito esclusivamente al prodotto di base.

Infatti, la Corte ha escluso, in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione, che tra gli oneri all'importazione possa essere compreso l'elemento fisso, giacché, diversamente, si finirebbe per imporre agli esportatori di prodotti derivati un onere che non ha alcun nesso con le oscillazioni del corso dei cambi. Alla medesima conclusione si deve pervenire ogniqualvolta l'elemento mobile risulta non aver alcuna attinenza con le oscillazioni dei cambi. Ciò si è verificato per l'appunto nell'esportazione di pasta alimentare fabbricata con prodotti di base sui quali le oscillazioni monetarie non hanno sostanzialmente influito.

b) Sulla seconda questione

Secondo la *Commissione,* tale questione può essere interpretata in due modi diversi:

1. Qualora l'onere all'importazione sia costituito dal solo elemento mobile, si deve stabilire se uno Stato membro possa applicare l'importo compensativo monetario nella misura in cui sia superiore all'elemento mobile.

A tale proposito, la Commissione sostiene che in pratica non le è possibile procedere ad una modifica degli importi compensativi ad ogni variazione dell' onere all'importazione: in effetti, i fattori dai quali dipendono importi compensativi ed onere all'importazione sono differenti e non variano con la stessa frequenza. Pertanto spetta agli Stati membri stabilire il rapporto di volta in volta. Ciò premesso, la risposta al suddetto quesito non può essere che negativa, in quanto l'art. 4 bis del regolamento n. 974/71 non consente agli Stati membri alcun margine discrezionale.

2. Qualora invece l'onere all'importazione fosse costituito dal solo elemento mobile, se l'art. 4 bis del regolamento n. 974/71 debba essere interpretato nel senso che si possa gravare un prodotto trasformato con un importo compensativo superiore al prelievo applicato alla stessa data all'importazione del prodotto di base, o se, comunque, sia vietata

l'applicazione di qualsiasi importo compensativo monetario, quando alla stessa data il prelievo all'importazione del prodotto di base è uguale a zero.

Il 6 agosto 1973, il prelievo gravante sull'importazione di grano duro era uguale a zero (regolamento n. 2134/73); l'importo compensativo relativo all' esportazione dall'Italia dello stesso prodotto era pari a 20 151 lire la tonnellata (regolamento n. 2102/73, allegato I, parte 1ª); l'elemento mobile relativo all'importazione in Italia di pasta alimentare ammontava a 3 612 lire il quintale (regolamento n. 2210/73, allegato I); l'elemento fisso era del 12 % (regolamento n. 1/73, allegato), ed, infine, gli importi compensativi relativi all'esportazione dall'Italia di pasta alimentare erano pari a 3 365 lire il quintale (regolamento n. 2102/73, allegato I, parte VIII).

Gli importi compensativi relativi alla pasta alimentare, pertanto, non superavano l'elemento mobile, in conformità al principio sancito successivamente dalla Corte nella causa 34-74.

È vero che, in linea di principio, se il prelievo sul grano duro è uguale a zero, anche l'elemento mobile — stabilito in funzione dell'incidenza, sul prezzo del prodotto trasformato, della differenza di prezzo del prodotto di base nella Comunità, da una parte, e sul mercato mondiale, dall'altra — dev'essere uguale a zero. Tuttavia, in pratica, occorre tener conto di diverse circostanze.

Infatti, mentre il prelievo relativo all'importazione del grano duro può essere, se necessario, modificato giornalmente, l'elemento mobile gravante sui prodotti trasformati è fissato trimestralmente a norma dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1059/69 (GU n. L 141 del 12 giugno 1969, pag. 1) che ha sostituito il regolamento n. 160/66 cui si richiama il giudice di rinvio.

Tale norma dispone che:

«L'elemento mobile viene calcolato sulla base della differenza, determinata per la quantità di ciascuno dei prodotti di base da prendere in considerazione, tra i seguenti valori:

a) la media dei prezzi d'entrata previsti per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissato l'elemento mobile, e

b) la media dei prezzi cif (eccettuati i prezzi cif speciali) o dei prezzi franco frontiera a seconda dei casi, presi in considerazione per la fissazione dei prelievi applicabili a ciascuno dei prodotti di base considerati, calcolata per un periodo costituito dai primi dieci giorni del mese che precede il trimestre per il quale è fissato l'elemento mobile e dai due mesi immediatamente precedenti».

Tale sistema risponde ad una triplice esigenza:

— anzitutto, esso tiene conto dell'intervallo di tempo intercorrente fra il momento in cui il prodotto trasformato è importato nella Comunità, e quello della sua fabbricazione;

— in secondo luogo, esso risponde a rigide esigenze di carattere amministrativo;

— infine, il sistema corrisponde alle esigenze del commercio, le quali implicano la stabilità degli oneri.

Sotto questa luce, al secondo quesito si deve rispondere che l'onere all'importazione da applicare è quello relativo non già al prodotto di base, bensì al prodotto trasformato.

Secondo la *ricorrente,* dall'interpretazione dei regolamenti del Consiglio dipende l'efficacia delle norme esecutive emanate dalla Commissione. Pertanto, allo scopo di dimostrare che la nozione di onere all' importazione comprende unicamente i prelievi relativi ai prodotti di base, essa analizza i regolamenti del Consiglio utilizzando diversi criteri interpretativi.

1. Interpretazione teleologica

L'applicazione degli importi compensativi fissati dal regolamento n. 2102/73 della Commissione alla pasta alimentare esportata dall'Italia nel periodo successivo al 1° agosto 1973 ha provocato conseguenze incompatibili con lo scopo per-

seguito dal Consiglio mediante i regolamenti nn. 974/71 e 509/73, vale a dire, la salvaguardia del normale sviluppo della congiuntura nel settore agricolo. Un esempio basta a dimostrarlo: una partita di grano duro importata in Italia da uno Stato membro o da un paese terzo il 6 agosto 1973, e riesportata nella Repubblica federale tedesca sotto forma di semola, non sarebbe stata soggetta ad alcun importo compensativo, in conformità all'art. 4 bis, modificato dal regolamento n. 509/73. Quindi, sul prezzo della semola trasformata in pasta alimentare nella Repubblica federale non vi è alcuna incidenza agli importi compensativi. Se, al contrario, la stessa semola fosse stata trasformata in pasta alimentare in Italia, questa sarebbe stata esportata in Germania ad un prezzo maggiorato degli importi compensativi. Ciò vale anche per l'ipotesi in cui il grano duro destinato alla produzione di semola fosse stato prodotto in Italia ed esportato direttamente nella Repubblica federale. In entrambi i casi, la concorrenza ne risulterebbe falsata, e le finalità del regolamento n. 974/71 non sarebbero perseguite.

2. Interpretazione logico-letterale

Dall'ultimo considerando e dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, si evince che il sistema degli importi compensativi è imperniato sul prezzo del prodotto di base. Se tale prezzo non subisce alcuna variazione, l'applicazione ulteriore di importi compensativi non solo non ha senso, ma è addirittura vietata, così come si desume dall'ultima frase del considerando citato. Secondo la sentenza della Corte nella causa 34-74, l'art. 2, n. 2, stabilisce «... una correlazione fra l'applicazione degli importi compensativi a prodotti di base e la loro applicazione ai prodotti derivati». Lo scopo dell'art. 4 bis è, in ultima analisi, l'allineamento degli importi compensativi all'importazione provenienti da paesi terzi con quelli applicati all'esportazione verso qualsiasi Stato. Tale norma, comunque, deve trovare un'applicazione coerente con la realtà economica: ed è proprio tale realtà che si ignora, se si fa dipendere l'applicazione degli importi compensativi relativi all'enorme quantità di pasta alimentare esportata dall'Italia dal trattamento riservato alle modeste importazioni di tale prodotto.

3. Interpretazione analogica

L'interpretazione per analogia di numerosi altri provvedimenti comunitari dimostra la necessità di far riferimento, in ogni caso, al prodotto di base per l'applicazione dei meccanismi comuni.

4. Interpretazione in chiave economica

La ricorrente sostiene che da una parte i meccanismi istituiti dalle norme comunitarie nel settore dell'agricoltura sono strettamente legati alla situazione ed alla condizione del prodotto di base, e dall'altra, la stessa terminologia economica usata nell'ambito dell'organizzazione dei mercati agricoli identifica il prodotto derivato con il prodotto di base.

Per quanto riguarda l'ultima parte della seconda questione pregiudiziale, infine, l'art. 4 bis stabilisce che gli importi compensativi da applicare all'esportazione non possono essere superiori all'onere gravante sull'importazione proveniente dai paesi terzi, tanto nel caso in cui tale onere sia pari a zero, quanto se esso sia maggiore di zero.

La ricorrente nella causa principale, rappresentata dagli avvocati G. M. Ubertazzi e F. Capelli, del foro di Milano, e la Commissione rappresentata dal sig. G. Marenco, hanno presentato osservazioni orali all'udienza del 29 aprile 1975.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 14 maggio 1975.

In diritto

1 Con ordinanza 7 dicembre 1974, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre successivo, il pretore di Trieste ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 4 bis, n. 2, 1° comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971 n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottarsi nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU L 106, del 12 maggio 1971, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1973 n. 509 (GU L 50, del 23 febbraio 1973, pag. 1).

2 Con la prima questione si chiede se, ai fini dell'applicazione dell'articolo sopra menzionato, si debba ritenere che, per le paste alimentari, l'onere all'importazione è costituito dal solo elemento mobile, oppure da detto elemento mobile più l'elemento fisso, entrambi contemplati dal regolamento n. 160/66.

3 Con la seconda questione si chiede se, nel caso in cui l'onere all'importazione fosse costituito dal solo elemento mobile, l'Italia potesse legittimamente applicare l'importo compensativo contemplato dai regolamenti nn. 974/71, 648/73 e 1463/73, consistente nella riscossione di 3 365 lire il quintale (cfr. regolamento n. 2102/73/CEE, parte 8, allegato I, voce 19.03) all'esportazione di paste alimentari negli Stati membri e nei paesi terzi, nel periodo in cui i prelievi sul prodotto agricolo di base — grano duro — (rappresentanti l'elemento mobile per le paste alimentari) erano pari a zero e, in ogni caso, qualora il prelievo all'importazione sul prodotto agricolo di base fosse maggiore di zero, se l'importo compensativo possa essere superiore a detto prelievo.

4 Dette questioni sono sorte in occasione di un procedimento ingiuntivo promosso dinanzi al pretore di Trieste contro l'Amministrazione delle finanze della Repubblica italiana, allo scopo di ottenere il rimborso degli importi compensativi che la ricorrente aveva dovuto versare, per l'esportazione di paste alimentari, in un periodo in cui, non essendovi alcun onere all'importazione, in forza del regolamento n. 974/71 non poteva essere riscosso sul prodotto di base (grano duro) alcun importo compensativo.

Sulla prima questione

5 Con sentenza 12 novembre 1974 (causa 34-74), questa Corte ha affermato che l'onere gravante sulle importazioni da paesi terzi, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71, modificato dal regolamento n. 509/73, è costituito — per i prodotti contemplati dalla lettera b) dell'art. 1, n. 2, del suddetto regolamento, il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono previsti interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli — dal solo elemento mobile, inteso a compensare la differenza di prezzo dei prodotti di base.

Sulla seconda questione

6 Per compensare l'incidenza, sul funzionamento dei mercati agricoli, dell' ampliamento dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri, il regolamento n. 974/71 con le successive aggiunte, ha istituito degli importi compensativi da riscuotere o versare, a seconda dei casi, all'importazione o all'esportazione dei prodotti agricoli.

7 L'ultimo considerando di detto regolamento rileva che gli importi vanno limitati alle somme strettamente necessarie per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prodotti di base per i quali sono contemplate misure d'intervento, e che è opportuno applicarli solo nei casi in cui detta incidenza può dar luogo ad inconvenienti.

8 A norma dell'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento, tali importi sono fissati, in funzione delle oscillazioni monetarie rilevate, per i prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

9 Per i prodotti derivati, gli importi compensativi, a norma del n. 2 dello stesso articolo, sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell' applicazione dell'importo compensativo ai prezzi del prodotto di base da cui dipendono.

10 Onde evitare, in caso di deprezzamento della moneta di uno Stato membro, l'applicazione di importi compensativi troppo elevati, che potrebbero perturbare i mercati della Comunità, il regolamento n. 509/73 ha introdotto nel rego-

lamento n. 974/71 un articolo 4 bis, il cui numero 2 stabilisce che «negli scambi tra gli Stati membri ed in quelli con i paesi terzi, gli importi di compensazione applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi.»

11 L'applicazione di queste disposizioni ha avuto come conseguenza, in seguito all'aumento del prezzo dei cereali sul mercato mondiale, l'abolizione della riscossione degli importi compensativi sugli scambi di grano duro, a partire dal momento in cui il prezzo cif ha raggiunto il prezzo d'entrata, pur restando gli importi in vigore.

12 Il regolamento della Commissione 31 luglio 1973 n. 2102 (GU L 213, pag. 1) ha fissato, con effetto dal 1° agosto 1973, in 20 151 lire la tonnellata gli importi compensativi da applicarsi al grano duro (voce 10.01 B) ed in 3365 lire il quintale quelli da applicarsi alle paste alimentari (voce 19.03), benché il prelievo sul grano duro fosse pari a zero sin dal 28 luglio 1973, a norma del regolamento della Commissione 27 luglio 1973 n. 2031 (GU L 207, del 28 luglio 1973, pag. 3), mentre il prelievo sulle paste alimentari era fissato in 3 612 lire il quintale per il terzo trimestre 1973 dal regolamento della Commissione 27 luglio 1973, n. 2210 (GU L 231, del 20 agosto 1973, pag. 1).

13 Gli importi compensativi così fissati per le paste alimentari appaiono necessari per compensare l'incidenza su detti prodotti dell'applicazione di importi compensativi, al tasso indicato nello stesso regolamento, sul prodotto di base da cui dipendono, tenuto conto del fatto che, per fabbricare un quintale di paste alimentari, occorrono 167 kg di grano duro.

14 Posto che alla data del 6 agosto 1973, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71 non è stato attribuito all'importazione né riscosso all'esportazione del prodotto di base (grano duro) alcun importo compensativo, la riscossione di importi compensativi sui prodotti derivati sarebbe stata in contrasto con lo scopo perseguito dall'ultimo considerando e dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, a norma del quale l'importo compensativo da applicarsi, in ragione del deprezzamento di una determinata moneta, al prodotto derivato è pari all'incidenza, sul prezzo del prodotto di cui trattasi, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del prodotto di base da cui esso dipende.

15 Di conseguenza, l'art. 4 bis, n. 2, aggiunto col regolamento n. 509/73, va inteso nel senso che, se non viene riscosso sul prodotto di base, l'importo compensativo non può essere riscosso nemmeno sul prodotto derivato.

16 La seconda questione va quindi risolta nel senso che, quando il prelievo sui prodotti agricoli di base è pari a zero, non può essere riscosso alcun importo compensativo all'esportazione dei prodotti derivati.

Sulle spese

17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto delle osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

18 Dato che il presente procedimento ha, nei confronti delle parti nella causa principale, il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, spetta a questo statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

statuendo sulle questioni sottopostele dal pretore di Trieste con ordinanza 7 dicembre 1974, afferma per diritto:

1° **L'onere gravante sulle importazioni da paesi terzi, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71, modificato dal regolamento n. 509/73, è costituito — per i prodotti contemplati dalla lettera b) dell' art. 1, n. 2, del suddetto regolamento, il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono previsti interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli — dal solo elemento mobile, inteso a compensare la differenza di prezzo dei prodotti di base.**

2° **Quando il prelievo sui prodotti agricoli di base è pari a zero, non può essere riscosso alcun importo compensativo all'esportazione dei prodotti derivati.**

R. Lecourt J. Mertens de Wilmars A. J. Mackenzie Stuart A. M. Donner
R. Monaco P. Pescatore H. Kutscher M. Sørensen A. O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 17 giugno 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 14 MAGGIO 1975 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

il procedimento pregiudiziale sul quale prendo posizione oggi riguarda problemi di conguaglio valutario al confine, cioè una materia che ha già avuto rilievo in numerose altre cause, fra cui quella 34-74 (S.A. Roquette Frères c. Repubblica francese, sentenza 12 novembre 1974).
Non è quindi necessario che io esponga le caratteristiche principali di questa disciplina, contenuta nel regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 e modificata dal regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509, fra l'altro in relazione agli Stati membri le cui monete sono scese al di sotto dei margini di oscillazione autorizzati dall'accordo internazionale del 12 maggio 1971.

Unicamente per quanto riguarda gli antefatti della presente causa, devo premettere quanto segue.

L'attrice nella causa principale, che è una fabbrica italiana di pasta, il 6 agosto 1973 esportava nella Repubblica federale di Germania della pasta di grano duro. A norma dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, veniva riscosso un importo compensativo di lire 3 365 il quintale, come stabilito nell'allegato I, parte 8, del regolamento della Commissione 31 luglio 1973, n. 2103, entrato in vigore il 1° agosto successivo.

L'attrice, che riteneva illegittima questa riscossione, dopo aver pagato con riserva la somma richiestale onde rendere possibile l'esportazione, il 3 dicembre 1974 presentava alla pretura di Trieste un' istanza per decreto ingiuntivo contro

1 — Traduzione dal tedesco.